

FAQ 1

RELATIVO ALLA QUALIFICAZIONE PER LA CATEGORIA OG11

Procedura Aperta per l'esecuzione dei lavori di Riquilificazione e Adeguamento Funzionale del reparto della S.C. **Medicina Trasfusionale** dell'IRCCS – Fondazione G. Pascale” – CUP: H61E15000110002 CIG: 6224702297.

QUESITO

Nel bando di gara in oggetto, la richiesta categoria OG11 risulta essere una categoria superspecialistica (SIOS).

Le categorie superspecialistiche (SIOS) sono quelle che, se superano il 15% dell'importo totale dei lavori, non possono essere subappaltate (ovvero nel limite del 30%), debbono essere eseguite direttamente dal soggetto affidatario.

Pertanto si chiede se ciò comporta che chi partecipa ad una gara con categorie scorporabili superspecialistiche che superano il 15% dell'importo totale dei lavori e non è in possesso di tali categorie, deve necessariamente costituire un ATI con imprese che abbiano la richiesta qualificazione.

RISPOSTA

Con le innovazioni introdotte dall'articolo 12 della legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, il quadro che si ricava è il seguente:

Il comma 2, lettera b), quarto periodo, riproduce esattamente l'articolo 109, comma 2, terzo periodo (comma annullato dal d.P.R. 30 ottobre 2013), del d.P.R. n. 207 del 2010 e quindi si conferma che le categorie di cui al comma 1 (cosiddette «s.i.o.s. >15%» di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006), quale sottospecie delle categorie a qualificazione obbligatoria, se di importo superiore al 15% dell'importo dell'appalto (a prescindere dalla condizione che siano o meno superiori a 150.000 euro) devono essere eseguite da imprese in possesso della qualificazione specifica (con obbligo di raggruppamento verticale se la capogruppo mandataria qualificata nella categoria prevalente non è in possesso della qualificazione specifica); possono essere subappaltate solo nel limite del 30 per cento del loro importo. Il tutto con le seguenti precisazioni:

- se di importo superiore al 15% dell'importo dell'appalto e superiore a 150.000 euro, le imprese esecutrici (mandataria o mandante) devono essere in possesso della S.O.A. adeguata;
- se di importo superiore al 15% dell'importo dell'appalto ma non superiore a 150.000 euro, le imprese esecutrici (mandataria o mandante) possono limitarsi al possesso dei requisiti “semplificati” di cui all'articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 (in forza del rinvio operato dall'articolo 92, comma 7, dello stesso regolamento);
- pur nel silenzio della norma, da una lettura logico-sistematica della stessa, appare confermato che le qualificazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), possono limitarsi al 70% dell'importo della singola categoria «s.i.o.s. >15%» (di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006) ma, in tal caso, il subappalto della rimanente quota del 30% (quota comunque massima invalicabile) diventa obbligatorio.

Napoli, _____

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. **Ciro Frattolillo**